



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

Prot. 4891

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 recante la disciplina per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 18 agosto 2020 (di seguito: *decreto 18/8/2020*) recante le condizioni per la concessione di contributi in conto capitale, in forma di voucher, finalizzati all’acquisizione di servizi consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese (di seguito: *mPI*);

VISTO, in particolare, l’articolo 12, comma 1, del *decreto 18/8/2020*, che prevede che, con decreto del Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito: *Ministero*), sono approvati i termini per l’erogazione dei contributi;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la promozione del sistema paese del *Ministero* del 11 marzo 2021 (di seguito: *decreto 11 marzo 2021*) recante, ai sensi del richiamato articolo 12, comma 1, del *decreto 18/8/2020*, termini e modalità operative per l’erogazione dei contributi;

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 1, del *decreto 11 marzo 2021*, che stabilisce che, i soggetti beneficiari che non hanno richiesto il contributo aggiuntivo di cui all’articolo 4, comma 1, del *decreto 11 marzo 2021*, possono presentare richiesta di erogazione del contributo, dalle ore 10:00 del 1 giugno 2022 al 15 dicembre 2022;

VISTO, inoltre, l’articolo 8, comma 1, del *decreto 11 marzo 2021*, che stabilisce che i soggetti beneficiari cui è stato concesso il contributo aggiuntivo, previsto dall’articolo 6, comma 3, del *decreto*, possono presentare la richiesta di erogazione a partire dalle ore 10:00 del 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023;

TENUTO CONTO che entro il 15 dicembre 2022, data ultima per la presentazione delle richieste di erogazione di cui all’articolo 7, comma 1, del *decreto 11 marzo 2021*, non sono state trasmesse nei termini 263 richieste di erogazione da parte di società beneficiarie;



RITENUTO OPPORTUNO prevedere una proroga dei termini per la presentazione delle domande di erogazione;

DECRETA:

Art. 1.

(Proroga dei termini per la presentazione delle richieste di erogazione del contributo)

1. I soggetti beneficiari del contributo possono presentare la richiesta di erogazione del saldo a partire dalle ore 10:00 del 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023.

Art. 2.

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web del *Ministero* (www.esteri.it) e sul sito web di Invitalia (<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione>).

2. Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l'obbligo di comunicazione.

Roma, 12 gennaio 2023

IL DIRETTORE GENERALE
Amb. Lorenzo Angeloni